



Città di Trapani

Provincia di Trapani

5° Settore – Comando Polizia Municipale e Servizi per il Commercio

DECRETO DEL SINDACALE

Data	Ordinanza N°	Registro P. Sindaco	Categoria	Classe	Fascicolo
18/06/2008	62	II			

Oggetto: Fiera di ferragosto 2008 all'interno dell' area mercatale di Piazzale Ilio.

IL SINDACO

Premesso che, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna Di Trapani durante il periodo di Ferragosto, si svolge la tradizionale fiera di ferragosto, in conformità dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 18/95, nell'area di Piazzale Ilio, destinata specificatamente al commercio su aree pubbliche con deliberazione Consiliare n. 172 del 19/11/1993;

Considerato che ai fini della partecipazione degli operatori alle fiere, il comma 7 dell'art. 11 della citata legge regionale 18/95 stabilisce "Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale";

Considerato che per la partecipazione alla fiera gli interessati devono far pervenire apposita domanda corredata da tutti i dati necessari;

Che in considerazione delle domande presentate dovrà essere approntata una apposita graduatoria attribuendo ad ogni singola partecipazione nella fiera un predeterminato punteggio pari al numero delle presenze per ogni partecipazione, in modo tale che coloro che vantino il più alto numero di presenze occupino i primi posti in graduatoria;

Visto l'art. 12, comma 3, della legge regionale 18/08/1995, a norma del quale la graduatoria deve essere affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno dieci giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della fiera;

Viste le istanze presentate dai richiedenti, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla partecipazione alla Fiera;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, che accorda al Sindaco la facoltà di concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere-mercato, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone;

Considerato altresì opportuno concedere le predette autorizzazioni per la partecipazione alla fiera localizzando le attività di vendita di articoli alimentari e non alimentari, ai sensi degli artt. 11 e 12 della citata legge regionale 18/95;

Vista la Legge Regionale n. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

La ricorrente e tradizionale Fiera di Ferragosto in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Trapani dovrà avere luogo nel periodo dal_8 agosto al_18__ agosto del corrente anno dentro il perimetro dell'area mercatale di Piazzale Ilio, all'uopo delimitata sede del mercatino del giovedì, destinata specificatamente al commercio su aree pubbliche con deliberazione consiliare n. 172 del 19/11/1993;

La Fiera si svolgerà secondo la seguente regolamentazione:

- 1) Alla Fiera possono partecipare i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale in possesso di regolare Autorizzazione Amministrativa per il commercio su aree pubbliche, nonchè Battitori e Dimostranti, che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 2) Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il suddetto termine;
- 3) Le autorizzazioni alla partecipazione alla fiera saranno rilasciate seguendo l'ordine della graduatoria formata sulla base delle domande validamente presentate;
- 4) Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto del numero delle presenze in fiera dell'ultimo quinquennio (dal2003), attestato dal comune, attribuendo un punteggio pari ad 1 (uno) per ogni
- 5) presenza; per coloro per i quali non possa essere documentato il numero delle presenze si terrà conto della anzianità di attività risultante dal registro delle imprese;
- 6) La formazione della graduatoria avverrà tenendo conto in via prioritaria delle richieste presentate dai titolari di autorizzazioni di tipo c) di cui all'art. 1, comma 2, della Legge Regionale 18/95 (itinerante);

- 7) La graduatoria, in applicazione del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 18/95, sarà affissa all'albo pretorio del comune almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o del mercato;
- 8) Le autorizzazioni alla partecipazione alla fiera saranno rilasciate dal Dirigente del 5° Settore Comando di Polizia Municipale e Servizi per il Commercio secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento dei posteggi;
- 9) Ciascun partecipante alla fiera non potrà ottenere più di una autorizzazione;
- 10) I posteggi avranno le dimensioni di mt. 3x8 per complessivi mq.24, fatta eccezione per il commercio di piante e fiori, vimini, quadri e mobili, le cui dimensioni massime non potranno superare i 75 mq;
- 11) Nell'ambito della fiera saranno mantenute, ove possibile, le stesse allocazioni assegnate ai partecipanti nelle precedenti manifestazioni svoltesi nella suddetta area;
- 12) Fieranti dovranno disporsi nei posteggi loro assegnati numerati secondo l'ordine di cui al precedente punto;
- 13) Il rilascio della autorizzazione avverrà previo pagamento del relativo tributo per l'occupazione del suolo pubblico da versare alla TOSAP;
- 14) Per i posteggi non assegnati si precisa il diritto di prelazione per i residenti nel Comune di Trapani a seguire quelli della provincia ed altri;
- 15) L'occupazione di altri spazi non previsti dal presente decreto, ove non autorizzati, comporterà, oltre le sanzioni previste dalla legge, anche la revoca della autorizzazione e quindi, l'allontanamento del fierante dalla manifestazione, con rimozione forzata a spese dell'operatore. Ciò pregiudicherà, inoltre, la partecipazione alla Fiera dell'anno successivo;
- 16) E' severamente vietato fare uso di apparecchi acustici e sonori, al fine di non disturbare la quiete pubblica, pena la revoca della concessione;
- 17) E' severamente vietato piantare chiodi, alterare il manto asfaltato e danneggiare le strutture. I contravventori, oltre al ripristino a proprie spese, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge;
- 18) E' vietato introdurre e far sostare autoveicoli e camions all'interno dell' area.
- 19) Il concessionario del posteggio ha l'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, immediatamente, pena la revoca "ipso iure" dell'Autorizzazione.
- 20) E' vietato ai commercianti itineranti e ai fieranti sostare nelle vie limitrofe al Piazzale Ilio dove si svolgerà la Fiera;
- 21) In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui al Decreto Sindacale in premessa citato sarà applicata la relativa sanzione.
- 22) Non saranno concesse estensioni o proroghe del periodo di svolgimento della fiera, neanche per cause di forza maggiore.
- 23) Il presente Decreto verrà pubblicizzato all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e a mezzo organi di stampa.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di effettuare servizi di vigilanza nella zona adibita alla manifestazione prevista dal presente decreto e curerà la disciplina del traffico della suddetta zona, mentre la Squadra Annonaria avrà il compito di fare osservare e rispettare le norme che regolano il commercio. A tal fine, dovrà essere predisposta una relazione, ogni tre giorni, contenente i controlli effettuati e le eventuali disfunzioni evidenziatesi.

Tutte le altre Forze dell'Ordine si adoperino a fare osservare il presente DECRETO.

Dal Palazzo di Città, lì 18 Giugno 2008

Il Dirigente
F.to Dott. Francesco Guarano

IL SINDACO
F.to Avv. Girolamo Fazio